Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 7 aprile 1926** — **Numero 81**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 11 marzo 1926, n. 500, concernente l'estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 aprile 1926, n. 78, per inesattezza della copia trasmessa, all'articolo unico, penultima ed ultima riga, dove è detto « dal 15 marzo 1924 al 18 aprile 1924 » leggasi: « dal 15 marzo 1924 al 18 aprile 1925 » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 822.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 532.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'articolo 33-96 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'art. 33-96 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 823.

REGIO DECRETO 26 marzo 1926, n. 529.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana, con la confisca dei beni, a Vacirca Vincenzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Vacirca Vincenzo fu Antonio, già di pessimi precedenti morali e penali, sfrattato dal Brasile e dall'Austria, ha condotto e conduce tuttora all'estero, prima in Svizzera e attualmente negli Stati Uniti d'America, con la stampa e con pubbliche conferenze una violenta campagna di denigrazione e di vilipendio del nome d'Italia, delle patrie istituzioni e dei poteri dello Stato, nonchè una malefica propaganda fra le classi operaie ed in particolare fra le nostre colonie di emigrati, eccitandoli a disordini ed a violenze in danno di nostri connazionali, ed a non far rimesse dei loro risparmi in patria, gettando allarme e discredito sulle nostre condizioni interne;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Vacirca Vincenzo fu Antonio, in atto residente a New-York, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei suoi beni, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Vacirca Vincenzo fu Antonio e di Terranova Virginia, nato il 26 febbraio 1886 a Chiaramonte Gulfi (Siracusa), in atto dimorante a New-York, viene inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni.

Il Prefetto di Siracusa è incaricato di ogni ulteriore incombente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 26. — COOP.

Numero di pubblicazione 824.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 527.

Ripartizione del territorio del Regno in compartimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, che apporta modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estende alle nuove Provincie il decreto-legge Luogotenenziale precitato, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 257, e con i Regi decreti-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e 15 ottobre 1925, n. 2550, il territorio del Regno è ripartito nei seguenti compartimenti di assicurazione, aventi ognuno la circoscrizione qui appresso indicata:

Numero del compartimento di assicurazione	Provincie costituenti la circoscrizione di ciascun compartimento
I	Torino — Cuneo
II	Alessandria — Novara — Pavia
III	Imperia — Genova — Spezia — Massa
IV	Como — Milano — Bergamo
V	Sondrio — Brescia — Cremona — Mantova.
VI	Trento — Verona
VII	Vicenza — Padova — Rovigo
VIII	Belluno — Treviso — Venezia — Udine
IX	Trieste — Pola — Fiume
X	Piacenza — Parma — Reggio Emilia — Modena
XI	Ferrara — Bologna — Ravenna — Forlì
XII	Firenze — Lucca — Pisa — Livorno
XIII	Arezzo — Siena — Grosseto
XIV	Pesaro — Ancona — Macerata — Ascoli — Zara
XV	Perugia — Roma
XVI	Teramo — Aquila — Chieti
XVII	Campobasso — Benevento — Avellino
XVIII	Caserta — Napoli — Salerno
XIX	Potenza
XX	Foggia — Bari — Lecce — Taranto
XXI	Cosenza — Catanzaro — Reggio Calabria
XXII	Palermo — Trapani — Girgenti — Caltanissetta
XXIII	Messina — Catania — Siracusa
XXIV	Cagliari
XXV	Sassari

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 24. — COOP

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO 26 marzo 1926, n. 530.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana, col sequestro per un biennio dei beni, a Tonello Angelo Tommaso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che il sig. Tonello Angelo Tommaso da Fontanelle (Treviso), trasferitosi nel maggio 1925 in Svizzera, vi ha condotto e vi conduce tuttora un'aspra propaganda contraria alle patrie istituzioni nonchè ai sentimenti ed interessi nazionali, sia a mezzo di conferenze tenute in varie città della Confederazione, sia come redattore del giornale socialista « Libera Stampa » di Lugano, organizzando e dirigendo altresì un centro di informazioni tendenziose dal Regno, ed alimentando nell'ambiente locale una viva agitazione ostile all'Italia, tanto che è stato recentemente, pel carattere oltraggioso dei suoi articoli e dei suoi discorsi, persino ammonito e minacciato di espulsione in base alla Costituzione federale;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi, il parere che a carico del Tonello Angelo Tommaso di Marco, in atto residente a Lugano, sia pronunziata la perdita della cittadinanza italiana, col sequestro per un biennio dei suoi beni, per avere con l'opera sua all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Veduta la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Tonello Angelo Tommaso di Marco e di Caprioli Luigia, nato a Fontanelle (Treviso) l'11 agosto 1873, attualmente residente a Lugano viene inflitta la perdita della cittadinanza italiana, col sequestro per un biennio dei suoi beni.

Le rendite dei beni, durante il biennio, saranno devolute a favore della Congregazione di carità di Fontanelle.

Il Prefetto di Treviso è incaricato di ogni ulteriore incombente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 27. — COOP

Numero di pubblicazione 826.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 528.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazioni sociali, per la parte riflettente l'assicurazione contro le malattie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale, per la parte relativa alla assicurazione contro le malattie, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 25. — COOP

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove Provincie.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Agli effetti dell'assicurazione di malattia ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sono datori di lavoro tutti coloro che occupano persone alle proprie dipendenze per lavori da eseguire per proprio conto mediante retribuzione fissa o a cottimo o in qualsiasi altra forma, o coloro che, assumendo lavoro da altri, rivestano la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei propri soci, occupati in lavori da esse assunti ed eseguiti.

Art. 2.

Sono assicurati contro le malattie tutti quegli operai ed impiegati per i quali, all'entrata in vigore del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, esisteva l'obbligo di iscrizione ad una Cassa di malattia ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 2 del Regio decreto-legge medesimo, nonchè gli operai ed impiegati iscritti ad una Cassa di malattia durante l'anno 1925.

Art. 3.

Sono pure assicurati contro le malattie tutti gli operai ed impiegati, non previsti dal precedente articolo, che siano addetti ad imprese od aziende le quali, ai sensi delle abrogate disposizioni in materia, erano obbligate alla assicurazione.

L'assicurato ai sensi del presente articolo conserva il diritto all'assicurazione anche in caso di passaggio alle dipendenze di una impresa od azienda non obbligata alla assicurazione, esercente nei territori annessi.

Tale diritto sarà comprovato col libretto di lavoro od, in mancanza di questo, con qualsiasi altro mezzo di prova.

Art. 4.

L'assicurazione di malattia è obbligatoria anche per i componenti la famiglia del datore di lavoro, quando essi siano occupati alle sue dipendenze, e non abbiano diritto agli alimenti a norma di legge.

Art. 5.

L'assicurazione di malattia, quando, non essendo prescritta da disposizioni di legge o stabilita in base ad accordi o convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e i lavoratori, a mezzo delle rispettive associazioni sindacali, è esercitata con le norme del Regio decreto-legge e del presente regolamento.

Art. 6.

Coloro i quali hanno diritto ai sensi del Regio decreto-legge e del presente regolamento all'assicurazione di malattia, conservano tale diritto anche quando sospendano di lavorarare, qualunque sia la causa e la durata della sospensione.

L'obbligo del datore di lavoro non cessa per la trasformazione, cessione o trasferimento dell'azienda o per interruzione totale o parziale del lavoro, ma solo per l'effettiva cessazione di ogni attività industriale e commerciale dell'azienda stessa.

Art. 7.

Il Prefetto della Provincia può dichiarare esonerati dall'assicurazione coloro ai quali il contratto di locazione d'opera garantisca in caso di malattia un trattamento almeno equivalente a quello stabilito dal Regio decreto-legge, ovvero la corresponsione dell'intera retribuzione per la durata di almeno sei mesi dall'inizio della malattia.

Il Prefetto dispone l'esonero su domanda del datore di lavoro o del lavoratore interessato, e contro la decisione è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale nel termine di giorni quindici dalla partecipazione della decisione stessa.

Art. 8.

Sono esclusi dall'assicurazione i salariati che prestano la loro opera allo Stato in qualità di operai permanenti, di operai temporanei e di incaricati stabili, anche se la godevano prima dell'attuazione del Regio decreto-legge.

L'assicurazione stessa è mantenuta per gli incaricati provvisori e gli operai giornalieri in servizio dello Stato, che già ne godevano prima della attuazione del Regio decreto-legge.

TITOLO II.

ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

CAPO I.

Delle Casse di malattia.

Art. 9.

Lo statuto di una Cassa di malattia circondariale deve contenere:

1° la denominazione della Cassa ed il luogo ove questa ha sede;

2° le entrate della Cassa ed i modi di impiego di queste;

3° le norme per la misura ed il versamento dei contributi tanto per l'assicurazione obbligatoria che per quella facoltativa;

4° la determinazione delle prestazioni obbligatorie e facoltative dovute agli assicurati, e le modalità per la corresponsione delle stesse e per il controllo degli assicurati ammessi al loro godimento, nonchè le modalità per l'assistenza e l'organizzazione sanitaria;

5° le norme per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per la formazione delle riserve.

Le modificazioni allo statuto non sono esecutive senza l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le stesse disposizioni si osservano per gli statuti delle Casse mutue e delle Casse di fabbrica o di azienda, i quali devono inoltre contenere le norme per la ammissione di nuovi soci o stabilimenti e per la liquidazione delle Casse stesse in caso di scioglimento volontario.

Presso ogni Cassa di malattia è istituito un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministero dell'economia nazionale, i quali hanno le attribuzioni stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio, in quanto siano applicabili.

Art. 10.

Le Casse di malattia rispondono col loro patrimonio verso i propri creditori. Per la decisione delle controversie a cui la Cassa partecipa, come attrice o come convenuta, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la sede della Cassa.

Art. 11.

Qualora un impiegato o un operaio trovisi iscritto contemporaneamente ad una Cassa circondariale e ad una Cassa mutua o di fabbrica, è valida soltanto la iscrizione presso la prima. Quando invece la iscrizione sia avvenuta presso due Casse circondariali, è valida soltanto quella presso la Cassa nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento o la località dove è occupato l'assicurato.

Le Casse mutue devono notificare mensilmente alla Cassa circondariale competente per territorio un elenco comprendente i soci ammessi durante il mese e quelli morosi dei contributi prescritti da oltre quattro settimane, nonchè gli assicurati iscritti nello stesso tempo e quelli per i quali i contributi non sono stati versati.

CAPO II.

Della vigilanza.

Art. 12.

Quando il numero degli assicurati presso una Cassa mutua o una Cassa di fabbrica o di azienda risulti da oltre sessanta giorni inferiore a 500, il Ministero dell'economia nazionale ne disporrà la fusione nella Cassa circondariale competente per territorio.

La Cassa stessa dovrà farne denuncia al Ministero predetto, ed in caso di omissione gli amministratori della Cassa sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla Cassa circondariale.

Art. 13.

Qualora risulti che una Cassa di malattia non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni del Regio decreto-legge o del regolamento od in genere non funzioni in modo regolare, e gli amministratori della Cassa richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario governativo; con lo stesso provvedimento sono stabilite le attribuzioni del commissario e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico della Cassa.

Per le Casse mutue e le Casse di fabbrica o di azienda, il Ministero dell'economia nazionale può anche disporre la fusione ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 14.

La ratifica del Prefetto alle deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 13 del decreto-legge deve essere partecipata alla Cassa di malattia entro dieci giorni da quello di deposito in Prefettura delle deliberazioni medesime. Trascorso detto termine senza che la partecipazione della decisione prefettizia sia effettuata, le deliberazioni stesse si intendono senz'altro ratificate e divengono esecutive.

Contro il rifiuto di ratifica da parte del Prefetto è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della decisione relativa, al Ministero dell'economia nazionale, che decide definitivamente.

CAPO III.

Del patrimonio e delle riserve.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa di malattia è costituito:

1° dai contributi per l'assicurazione obbligatoria;

2° dai fondi di riserva;

3° dai lasciti, donazioni e dalle altre entrate straordinarie;

4° dagli interessi sui fondi della Cassa;

5° dalle multe e dalle altre penalità stabilite dal Regio decreto-legge a carico dei datori di lavoro.

Art. 16.

Ogni Cassa di malattia deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio, e ad esso deve assegnarsi il 75 per cento della differenza attiva risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso. L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per l'assicurazione obbligatoria, e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale misura e fino a concorrenza della stessa.

Raggiunto l'ammontare suddetto, la misura dei contributi sarà diminuita, per l'esercizio successivo, in proporzione della predetta percentuale della differenza attiva del bilancio.

Il fondo di riserva straordinario è costituito dalle entrate straordinarie di cui al n. 4 dell'articolo precedente, e servirà all'attuazione degli scopi complementari della assicurazione stabiliti dallo statuto o da apposite deliberazioni dell'amministrazione della Cassa, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale. A detto fondo devono attribuirsi altresì gli interessi del fondo stesso nonchè il 25 per cento della differenza attiva risultante dal bilancio.

In caso di eccezionali disavanzi d'esercizio, e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, il Ministero dell'economia nazionale può, su istanza della Cassa, autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.

Art. 17.

Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario devono essere depositate presso un istituto di emissione, o presso altro pubblico istituto di credito.

Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in acquisto di immobili o in operazioni di mutuo ipotecario. In questi ultimi due casi la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Prefetto della Provincia.

Art. 18.

Le Casse di fabbrica o di azienda non sono obbligate alla formazione dei fondi di riserva, semprechè dai loro statuti risulti che il titolare si assume l'obbligo, con idonea garanzia legale, da approvarsi dal Ministero, di fornire in ogni momento alla Cassa i mezzi necessari per colmare le deficienze di esercizio.

TITOLO III.

DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA.

CAPO I.

Dei contributi.

Art. 19.

La misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, quando non sia stabilita nello statuto ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge, deve essere determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia, in sede di approvazione del bilancio preventivo, e contenuta nei limiti fissati dall'art. 10 del decreto-legge medesimo.

I contributi predetti possono essere fissati in base a tabelle di salari medi, e devono essere approvati dal Ministero della economia nazionale.

Art. 20.

Agli effetti della determinazione del contributo, si intende per retribuzione tutto ciò che l'assicurato riceve per compenso dell'opera prestata in una settimana di lavoro.

Sono quindi comprese in essa le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri o d'altro genere, di gratificazioni e simili, quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta e abbiano carattere continuativo.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio e del vitto, o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali. Tale determinazione è fatta per ogni circondario dal Prefetto della Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 21.

Il contributo è settimanale ed è dovuto anche se la durata della prestazione d'opera è inferiore ad una settimana.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dell'intero contributo anche per la parte spettante all'assicurato, nei modi e termini stabiliti dallo statuto della Cassa. Esso ha, tuttavia, facoltà di interporre ricorso al Consiglio di amministrazione contro la misura del contributo fissato a suo carico, entro 15 giorni dalla notifica della misura stessa, che deve essergli fatta dalla Cassa a mezzo avviso raccomandato.

Art. 22.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

Quando all'assicurato non sia corrisposto alcun salario o questo consista totalmente in retribuzione in natura, comunque corrisposta, il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro.

CAPO II.

Iscrizione degli assicurati.

Art. 23.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare alla Cassa circondariale nella cui circoscrizione si compie il lavoro, entro tre giorni dall'inizio dell'occupazione, gli operai e gli impiegati da esso assunti al lavoro.

Gli operai e gli impiegati soggetti all'assicurazione dei quali fosse omessa la denuncia si intendono senz'altro assicurati presso la competente Cassa circondariale dal momento della loro assunzione al lavoro, a meno che non si dimostri dal datore di lavoro che all'assicurazione sia stato provveduto presso una Cassa mutua o una Cassa di fabbrica o di azienda.

Art. 24.

La denuncia deve contenere:

a) il cognome ed il nome del datore di lavoro, la denominazione della ditta, e la sede dell'impresa, azienda o lavorazione;

b) il cognome e nome degli operai ed impiegati, ed il loro anno di nascita;

c) la categoria professionale degli operai ed impiegati ed il loro salario settimanale, determinato ai sensi dell'art. 20;

d) il giorno dell'assunzione al lavoro;

e) il cognome e nome, e la ditta, del precedente datore di lavoro.

In caso di mancata denuncia il datore di lavoro è tenuto a corrispondere alla Cassa di malattia i contributi dovuti per tutto il tempo per il quale la denuncia fu omessa, aumentati degli interessi legali. Esso inoltre dovrà rifondere alla Cassa le spese da questa sopportate per la cura e le altre prestazioni a carico dell'assicurato non notificato, o notificato dopo verificatasi la malattia, semprechè nei due anni precedenti il datore di lavoro sia incorso nella stessa omissione.

Art. 25.

La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata alla competente Cassa dal datore di lavoro nello stesso termine di tre giorni.

La mancanza della denuncia importa la continuazione della assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Art. 26.

L'operaio o l'impiegato del quale sia stata denunciata la cessazione dell'occupazione, decorso il termine di quattro settimane stabilito agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 del Regio decreto-legge, può conservare la qualità di assicurato mediante il pagamento dell'intero contributo settimanale, corrisposto durante il periodo di occupazione al lavoro, e purchè tale pagamento non sia interrotto per più di due settimane.

CAPO III.

Delle prestazioni.

Art. 27.

Agli effetti dell'assicurazione si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che abbia per conseguenza una assoluta o parziale incapacità al lavoro e la necessità di assistenza medica e di somministrazione di mezzi terapeutici.

Tuttavia non dà diritto alle prestazioni stabilite dal Regio decreto-legge la incapacità al lavoro derivante esclusivamente da difetti fisici congeniti.

S'intende per principio della malattia il giorno in cui la malattia è dall'assicurato denunciata alla Cassa. La denuncia predetta deve essere fatta agli organi della Cassa esistenti nel luogo dove trovasi l'assicurato.

Art. 28.

Per mezzi terapeutici si intendono tutti i medicamenti e gli altri sussidi terapeutici atti ad esercitare un'azione riparatrice anatomica o funzionale, esclusi però tutti gli apparecchi di protesi, siano essi destinati ad integrare capacità lavorative ridotte oppure la forma degli organi.

Art. 29.

La Cassa di malattia, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 27 ed eseguiti gli accertamenti necessari per stabilire il diritto dell'assicurato a ricevere le prestazioni, provvede per l'inizio delle cure e per la somministrazione dei medicinali ed altri mezzi terapeutici, oppure dispone il ricovero in un ospedale o stabilimento di cura ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge.

La Cassa è tenuta al rimborso delle diarie all'Amministrazione ospedaliera, oltrechè nel caso predetto, anche quando il ricovero sia imposto da ragioni di urgenza, e l'Amministrazione ospedaliera ne avvisi la Cassa nel termine di tre giorni da quello dell'avvenuto ricovero.

Art. 30.

Lo statuto della Cassa può escludere dalla concessione del sussidio quegli assicurati che contraggano la malattia in istato di ubbriachezza o per propria colpa.

Art. 31.

Perde il diritto alle prestazioni l'assicurato che denunci il suo stato di malattia dopo due settimane dal giorno in cui questa si manifestò, a meno che egli non dimostri il suo stato di impossibilità ad effettuare la denuncia nel termine predetto.

Qualunque sia il tempo in cui la denuncia abbia avuto luogo, l'assicurato, il quale provi di non averla potuta effettuare prima, ha diritto ad essere rimborsato dell'importo delle spese di cura da esso sostenute per il periodo antecedente alla denuncia, soltanto fino allo ammontare di quelle che la Cassa stessa avrebbe incontrate per la somministrazione diretta della cura medesima.

Art. 32.

Il periodo di quattro settimane, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge, decorre dal giorno in cui il datore di lavoro effettuò la denuncia di cessazione dell'occupazione.

Art. 33.

L'esonero dal pagamento del sussidio di malattia stabilito dall'art. 9 del decreto-legge ha luogo soltanto quando l'assicurato colpito da infortunio sul lavoro abbia diritto ad indennità per inabilità temporanea ai sensi delle leggi sugli infortuni sul lavoro.

Art. 34.

Le Casse di malattia possono, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, stipulare convenzioni con Enti autarchici o pubbliche istituzioni di beneficenza, affidando a questi l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla legge. Tuttavia le Casse rispondono in proprio delle inadempienze contrattuali dell'Ente delegato nei riguardi degli assicurati.

Art. 35.

Qualora il Prefetto della Provincia riconosca che una Cassa trovasi nella impossibilità di somministrare le cure mediche ed i sussidi terapeutici, questa è tenuta a corrispondere all'assicurato una indennità nella misura massima della metà del sussidio di malattia. La stessa indennità deve essere corrisposta all'assicurato colpito da malattia fuori del territorio in cui si applica il decreto-legge, semprechè ricorrano le condizioni per il diritto alle prestazioni.

Art. 36.

Quando non sia disposto l'esonero dall'assicurazione ai termini dell'art. 7, l'assicurato al quale per contratto di lavoro o per legge è garantita almeno metà dello stipendio o del salario durante la malattia, ha diritto a carico della Cassa alle sole cure mediche e alla somministrazione dei medicinali e degli altri mezzi terapeutici.

In tal caso la misura del contributo di assicurazione deve essere ridotta in proporzione al minore onere a carico della Cassa.

Art. 37.

E' nullo qualunque patto che tenda a ridurre le prestazioni dovute dalla Cassa all'assicurato.

E' altresì nullo qualunque patto che tenda a ridurre il termine di cinque giorni stabilito dal n. 2 dell'art. 6 del Regio decreto-legge.

Art. 38.

E' consentito alle Casse di malattia di corrispondere agli assicurati cure speciali sussidiarie all'assistenza medica ed ostetrica, come quelle odontoiatriche, comprese le protesi, balneari, termali, climatiche, e simili, purchè nello statuto sia stabilito che l'assicu-

rato deve concorrere nella spesa, in base a tariffa da approvarsi dal Prefetto, esaminata la situazione finanziaria delle Casse medesime.

Art. 39.

La Cassa di malattia ha facoltà di far controllare dai propri sanitari gli ammalati ricoverati in ospedale, per i quali essa è tenuta a corrispondere le diarie, e durante il tempo per cui tale onere sussiste.

Art. 40.

Le Casse di malattia godono degli stessi vantaggi accordati alle Congregazioni di carità o ad altre istituzioni pubbliche di beneficenza per quanto riguarda la tariffa d'acquisto dei medicinali.

TITOLO IV.

DELL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA.

Art. 41.

Le Casse di malattia che intendono esercitare l'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge, devono nei loro statuti specificare, oltre i casi per i quali l'assicurazione predetta è ammessa, anche le modalità dell'assicurazione e cioè la misura dei contributi, il modo e i termini di pagamento di questi e i periodi di carenza per ciascun caso assicurato.

L'assicurazione facoltativa può avere per iscopo:

1° la corresponsione delle prestazioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore di persone che a questa non sono soggette;

2° la cura medica ed ostetrica e la somministrazione di medicinali ed altri mezzi terapeutici a favore delle persone di famiglia degli assicurati obbligatori o facoltativi;

3° il pagamento di sussidi di gravidanza e di allattamento;

4° il pagamento di sussidi di parto o di assegni mortuari a persone di famiglia dell'assicurato;

5° la concessione della cura medica e dei medicinali alle persone di servizio dell'assicurato, nonchè il pagamento delle diarie ospedaliere che per legge stanno a carico dei padroni;

6° la concessione della cura medica o dei medicinali e di altri mezzi terapeutici ai datori di lavoro.

Non sono ammessi altri casi di assicurazione oltre quelli predetti, ed in particolare è vietata l'assicurazione di pagamenti di sussidi maggiori di quelli stabiliti dall'assicurazione obbligatoria. Tuttavia le Casse mutue possono, col consenso del Ministero della economia nazionale, stabilire nei loro statuti l'esercizio di opere di assistenza mutualistica, di beneficenza, di istruzione e simili.

Art. 42.

La gestione delle assicurazioni facoltative deve essere tenuta completamente distinta e separata, sia agli effetti contabili che a quelli patrimoniali, da quella per l'assicurazione obbligatoria.

A tale gestione si applicano tutte le norme relative alla formazione delle riserve e alla vigilanza stabilite per la assicurazione obbligatoria.

TITOLO V.

DELLE FEDERAZIONI.

Art. 43.

La circoscrizione della Federazione regionale delle Casse circondariali di malattia con sede in Trento comprende anche il territorio annesso alla provincia di Belluno e quella della Federazione regionale con sede in Trieste comprende anche il territorio annesso alla provincia del Friuli.

Le Casse mutue e le Casse di fabbrica o di azienda possono essere ammesse, su loro domanda, a far parte della Federazione regionale della circoscrizione in cui le Casse stesse hanno sede.

Art. 44.

Le Federazioni regionali hanno lo scopo di coordinare l'azione sanitaria, riparatrice e preventiva, delle singole Casse federate, e in particolare dello studio e dell'attuazione dei provvedimenti per la prevenzione delle malattie e per la lotta contro le epidemie e della compilazione delle statistiche, secondo le direttive stabilite dal Ministero dell'economia nazionale.

Le Federazioni regionali hanno inoltre lo scopo di sovvenire le Casse federate le quali, in seguito a notevole morbilità, abbiano esaurite le proprie riserve. A tal uopo le Federazioni debbono istituire un fondo di riserva federale.

Art. 45.

Lo statuto della Federazione regionale deve contenere:

1° le condizioni per l'ammissione delle Casse mutue e delle Casse di fabbrica o di azienda;

2° la misura del contributo da versarsi da ciascuna Cassa federale, e le altre entrate della Federazione;

3° i modi di impiego dei fondi federali;

4° i modi di convocazione delle assemblee e le norme per la validità di queste e delle relative deliberazioni;

5° i modi di convocazione del Comitato amministratore e le norme per la validità delle relative deliberazioni;

6° le norme per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per la formazione delle riserve.

Le modificazioni allo statuto non sono esecutive senza la approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 46.

Il rappresentante di una Cassa federata ha diritto, nella assemblea della Federazione regionale, ad un voto ogni quindicimila assicurati o frazione di quindicimila con un massimo di tre voti.

Art. 47.

La Federazione regionale è amministrata da un Comitato amministratore composto di un presidente e di due membri, nominati dal Ministro per l'economia nazionale: i due membri devono essere scelti uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei lavoratori componenti l'assemblea.

Il presidente ed i due componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi però decadono dalla carica quando non rivestano più la qualità di rappresentanti di Casse federate ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 14 del decreto-legge.

La carica di presidente e di componente del Comitato è gratuita.

Ai membri residenti in località diversa da quella nella quale ha sede la Federazione sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le giornate, nelle quali sono intervenuti alle riunioni del Comitato.

Il membro assente ingiustificatamente per quattro sedute consecutive decade dalla carica.

Il direttore della Federazione interviene alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Art. 48.

Spetta al Comitato amministratore:

1° nominare il personale amministrativo, sanitario, tecnico e di controllo;

2° compilare il regolamento di servizio ed i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

3° decidere la istituzione e la modificazione delle opere di assistenza e di previdenza sociale;

4° deliberare l'impiego dei fondi di riserva;

5° esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dallo statuto.

Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 non sono esecutive senza l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 49.

L'assemblea della Federazione regionale nomina ogni anno, anche fuori del proprio seno, tre revisori dei conti, che avranno le attribuzioni stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 50.

E' demandata al Comitato amministratore della Federazione la risoluzione in via amministrativa delle contestazioni che possono nascere tra due Casse federate, per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge e per l'esecuzione di contratti per l'attuazione dei servizi reciproci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO

Numero di pubblicazione 827.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 531.

Donazione allo Stato di un terreno in Sassari per la costruzione di un museo.

N. 531. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re viene autorizzato ad accettare la donazione allo Stato di un terreno in Sassari per la costruzione di un museo, fatta dalla signora Zeli Sanna ved. Castoldi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1926.

Nomina del Commissario straordinario per la gestione della Cassa di risparmio di Chiavari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, su l'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie e veduto l'articolo 26 del regolamento della legge predetta approvato con il R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il decreto Ministeriale in data 19 gennaio 1926 col quale il rag. Ettore Ignazio Drago fu nominato Commissario straordinario per la gestione della Cassa di risparmio di Chiavari;

Veduta la lettera in data 2 marzo 1926 con la quale il rag. Ettore Ignazio Drago ha rassegnato le dimissioni dalla carica predetta;

Determina:

Art. 1.

Il cav. Michele Bruzzone è nominato Commissario straordinario per la gestione della Cassa di risparmio di Chiavari in sostituzione del dimissionario rag. Ettore Ignazio Drago.

Art. 2.

Ad assistere il predetto Commissario il Ministero potrà nominare una Commissione consultiva di due membri su designazione degli Enti fondatori della Cassa.

Roma, addì 20 marzo 1926.

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1926.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla « Mutua nazionale delle assicurazioni » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 1925 con la quale la « Mutua nazionale delle assicurazioni » con sede in Roma, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla « Mutua nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 27 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: Peglion.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1926.

Nomina dell'on. conte prof. Antonio Cippico in qualità di esperto nella Giunta d'arte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 401, col quale è istituita presso il Ministero delle finanze una Giunta d'arte per lo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato;

Visto che della Giunta deve fare parte un esperto designato dal Ministro per le finanze;

Determina:

L'on. conte prof. Antonio Cippico, senatore del Regno, è chiamato a fare parte della Giunta d'arte istituita col R. decreto 7 marzo 1926, n. 401, in qualità di esperto.

Roma, addì 19 marzo 1926.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1926.

Nomina del gr. uff. Nestore Leoni in qualità di esperto nella Giunta d'arte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 401, col quale è istituita presso il Ministero delle finanze una Giunta d'arte per lo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato;

Vista la nota 18 marzo 1926, n. 208, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato in qualità di esperto il gr. uff. Nestore Leoni;

Determina:

Il gr. uff. Nestore Leoni è chiamato a fare parte della Giunta d'arte in qualità di esperto.

Roma, addì 21 marzo 1926.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1926.

Restituzione dell'imposta sullo zucchero aggiunto agli ortaggi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 347;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' ammessa la restituzione dell'imposta interna di fabbricazione o dell'equivalente sopratassa di confine sullo zucchero impiegato nella preparazione degli ortaggi conservati, sotto l'osservanza delle formalità vigenti riguardo agli

altri prodotti, ammessi, quando sieno esportati, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Per lo zucchero vincolato ad imposta aggiunto ai detti ortaggi, è consentito l'abbuono, in luogo della restituzione di cui sopra, colle norme dell'art. 16 del suindicato regolamento.

Art. 2.

La quantità minima degli ortaggi ammessa alla restituzione od all'abbuono dell'imposta sullo zucchero, è stabilita in Kg. 100.

Art. 3.

Il fabbricante che intenda preparare i prodotti di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando:

1° il nome, cognome e residenza;
2° la natura e l'ubicazione dell'opificio;
3° le materie che intende impiegare;
4° il processo seguito nella lavorazione dei prodotti.

Il Ministero, riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda, provvede a disciplinare la concessione.

Roma, addì 31 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1926.
Riattivazione del casellario giudiziale del Tribunale di Palmi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1925, n. 663, col quale veniva temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del casellario giudiziale del Tribunale di Palmi, e si davano disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso;

Ritenuto che il casellario giudiziale del Tribunale di Palmi è ora in grado di riprendere le sue funzioni;

Visti gli articoli 2 del succitato R. decreto-legge e 9 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;

Decreta:

Col 15 aprile 1926 il casellario giudiziale del Tribunale di Palmi riprenderà le sue funzioni, in conformità delle norme vigenti, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia con le disposizioni suindicate.

Roma, addì 6 aprile 1926.

Il Ministro: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1926.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Antonio Dugar, nato a Ronzina il 10 gennaio 1899 da Bartolomeo Michele e da Maria Pernat, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta a' sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Antonio Dugar il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 febbraio u. s. del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Antonio Dugar il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1926.
Soppressione della Regia agenzia consolare a Duluth.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Duluth dipendente dal Regio consolato a Chicago è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1926.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Mulhouse.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Mulhouse, dipendente dal Regio consolato a Strasburgo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

A norma dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, a termine dell'art. 51 del regolamento per la Camera dei deputati, S. E. il Ministro per l'interno, di concerto con S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1420, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 24 agosto successivo, concernente provvedimenti pel rifornimento idrico della città di Palermo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **2ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	447254 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Erminia fu Carlo, vedova di Giosuè Minoja . . . . L. Per la proprietà: Minoja Maria fu Giosuè, moglie di Biggio Carlo, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	447255 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Bernardina fu Giosuè, moglie di Viale Vittorio, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	447253 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Genoveffa fu Giosuè, moglie di Lobetti Bodoni Francesco, domic. in S. Remo (Porto Maurizio).	161 —
»	146711 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Emilia di Carlo, ved. di Minoja Giosuè » Per la proprietà: Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori sotto la patria potestà della madre Calori Emilia di Carlo, vedova Minoja Giosuè, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio).	385 —
»	179038 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori sotto la patria potestà della madre Calori Emilia fu Carlo, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	175 —
»	325415	Ballarino Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, domic. in Siano (Salerno), vincolata . . . . . »	70 —
»	583390	Ballerini Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	87.50
»	515501	Bianchi Caterina di Antonio, moglie di Vesco Giuseppe Luigi, domic. a San Remo (Porto Maurizio) . . . . . . »	224 —
»	762599	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
»	511331	Vesco Ermenegilda di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, domic. a San Remo (Porto Maurizio) . . . »	52.50
P. N. 5 %	19080	Bianchi Caterina di Antonio, moglie di Vesco Giuseppe, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio) . . . . »	300 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	161280	Delle Donne Vincenzo fu Vincenzo, domic. a Fisciano (Salerno) L.	250 —
»	280372 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pròle nascitura da Profita Tommaso fu Giuseppe, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Profita Tommaso fu Giuseppe.	4,705 —
»	200293 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Figli nascituri di Profita Tommaso fu Giuseppe, domic. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	1,780 —
»	130550	Giorello Achille fu Luigi, domic. a Carcare (Genova) . . . »	150 —
»	391625 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Frassi Teresa fu Michele . . . . . » Per la proprietà: Frassi Catterina Paolina vulgo Ninive fu Quintino, minore sotto la tutela di Mingolla Michele fu Giuseppe, domic. a Genova	65 —
»	276057	Cheleschi Ada di Anton Mattia, moglie di Gandio Francesco di Beniamino, dom. a Nervi (Genova), vincolata . . . . »	3,500 —
»	525391	Peloso Irma fu Giovanni Battista, vedova di Ambrosi Agostino, domic. a Ceccano (Roma), vincolata . . . . . . »	35 —
»	604810	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	437,50
4.50 %	29508	Ospedale Cutroni Zodda Giuseppe in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . »	4,740 —
»	43697	Intestata come la precedente . . . . »	255 —
3 %	50044	Ciccarelli di Cesavolpe Anna fu Giovan Battista, moglie di Augusto S. Felice di Monteforte, domic. in Napoli, vincolata »	1,230 —
»	50181	Ciccarelli Anna fu Giovan Battista, moglie di Sanfelice Augusto di Francesco, domic. in Napoli, vincolata . . . . »	687 —
»	50340	Ciccarelli Anna fu Giovambattista, moglie di Sanfelice di Monteforte Augusto, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	456 —
»	50435	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	1,596 —
»	51222	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	4,350 —
»	53993	Ciccarelli Anna fu Giovambattista, moglie di Sanfelice Augusto fu Francesco, domic. in Napoli, vincolata . . . . . . »	4,236 —
Cons. 5 %	77725	Ogania Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Valzelli Antonio, domic. a Lecco (Como) . . . . . . »	435 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
4.50 %	14683 assegno provvisorio	Ospedale del SS. Gonfalone in Monterotondo (Roma) . . L.	2,06
Cons. 5 %	258191 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calori Erminia fu Carlo, ved. di Minoja Giosuè » Per la proprietà: Minoja Maria fu Giosuè, moglie di Biggio Carlo, domic. in S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
»	258192 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Bernardina fu Giosuè, moglie di Viale Vittorio, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
»	258190 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Minoja Genoveffa fu Giosuè, moglie di Lobetti Bodoni Francesco, domic. in S. Remo (Porto Maurizio).	110 —
3.50 % (1902)	6692	Fabbriceria parrocchiale di Azzone (Bergamo) per la Cappellania Vecchia . . . . »	21 —
»	6694	Fabbriceria parrocchiale d'Azzone (Bergamo) . . . . . »	133 —
»	6695	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
3.50 %	773067	Foresta Angelina di Carmine, moglie di Vecchione Angelo, domic. in Napoli . . . . »	126 —
Cons. 5 %	905 Polizza combattenti	Rosa Francesco di Arnaldo, domic. a Brescia . . . . . . »	20 -
»	347919	Parrocchia di San Pietro Apostolo in Valle d'Ocre (Aquila) . »	645 —

Roma, 30 gennaio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.